

La clausola claims made è nulla!

di Mario Dal Cin

Un'ultima sentenza rende ancora più incerta la delimitazione temporale della garanzia

Assicurazione della responsabilità civile – Inizio e termine della garanzia – Clausola claims made

La legge non consente né l'assicurazione retroattiva, quella cioè i cui effetti si producono da una data anteriore a quella della stipula del contratto, né l'assicurazione di rischi già verificatisi, ancorché le parti ne ignorino l'esistenza (c.d. rischio putativo). La conferma di tale conclusione si rinviene nel fatto che là dove il legislatore ha inteso consentire l'assicurazione dei rischi putativi, l'ha fatto espressamente.

Per "rischi già verificatisi" tuttavia debbono intendersi non già solo eventi dannosi materialmente avvenuti prima della stipula del contratto, ma anche quelli i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula. In questo caso nulla rileva che l'evento si sia concretamente verificato dopo la stipula del contratto, quando l'avveramento del sinistro non rappresenta che una conseguenza inevitabile dei fatti già avvenuti prima di tale momento.

*Nell'assicurazione della r.c. il "rischio" dedotto in contratto è l'impo-
verimento dell'assicurato, conseguente ad esborsi risarcitori a loro
volta derivanti da fatti illeciti commessi dall'assicurato medesimo.
Pertanto, sebbene l'assicurato patisce materialmente il pregiudizio
quando il terzo danneggiato esiga il risarcimento, non v'è dubbio
che il "rischio" dedotto nel contratto è rappresentato non dalla ri-
chiesta di risarcimento proveniente dal terzo, ma dalla commissione
di illeciti colposi da parte dell'assicurato.*

*Ne consegue che la clausola claims made, consentendo l'indennizza-
bilità di rischi già verificatisi al momento della stipula del contratto,
è nulla ex art. 1895 c.c.. In quanto rappresenta l'assicurazione di
un rischio putativo.*

Così è stata massimata in DEA, n. 1/2007, una importantissima sentenza del Tribunale di Roma (più oltre riprodotta in parte), giudice unico il dott. **Marco Rossetti**. Nella rivista appare anche una garbata, ma argomentata critica del prof. **Daniele De Strobel**, non meno noto negli ambienti assicurativi dell'estensore della sentenza.

Stando alla medesima sentenza, le clausole claims made non varrebbero la carta sulla quale sono scritte.

Ma, la domanda sorge spontanea, quali clausole "claims made"?

- Quella "originaria", per la quale la garanzia vale per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato nella vigenza della polizza e, quindi, con una "retroattività" illimitata?
- O quelle "castrate" e, cioè, con una limitata retroattività (2-3 o 5 anni)?
- Oppure le clausole senza alcuna retroattività?

Ed ancora, con o senza ultrattività della garanzia o, se si preferisce, con una postuma di durata più o meno lunga?

La varietà dell'offerta assicurativa, infatti, è molto più ampia della sola ipotesi esaminata nella sentenza.

Un caldo invito a giuristi e assicuratori

Non vogliamo commentare la sentenza o chiosare gli appunti mossi alla medesima, non avendone la preparazione. Preferiamo, invece, tentare di far presente ai giuristi e alle imprese assicuratrici, che l'assicurazione deve offrire risposte positive ai problemi degli assicurati e, in particolare, certezze.

Invece, gli uni e gli altri sembrano fare di tutto, e non solo in materia di delimitazione temporale della garanzia, per trasformare l'assicurazione in una lotteria, se non in un vero e proprio rischio. Altro che certezze! Altro che risposte positive!

I giuristi sembrano del tutto estranei alla realtà operativa. Nell'assicurazione infortuni hanno buttato a mare, com'è noto, la prassi della

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it